

LEGGI ED ALTRI ATTI NORMATIVI

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

DECRETO 24 luglio 2025, n. 128.

Regolamento recante le disposizioni in materia di strutture residenziali per l'accoglienza e il reinserimento sociale dei detenuti.

IL MINISTRO DELLA GIUSTIZIA

Visto l'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, recante «Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri»;

Visto il decreto-legge 4 luglio 2024 n. 92, recante «Misure urgenti in materia penitenziaria, di giustizia civile e penale e di personale del Ministero della giustizia, convertito con modificazioni dalla legge 8 agosto 2024 n. 112» e, in particolare, l'articolo 8, comma 2»;

Vista la legge 26 luglio 1975, n. 354 recante «Norme sull'ordinamento penitenziario e sulla esecuzione delle misure privative e limitative della libertà»;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 2000, n. 230 recante «Regolamento concernente norme sull'ordinamento penitenziario e sulle misure privative e limitative della libertà»;

Visto il regio decreto 19 ottobre 1930, n. 1398 recante «Approvazione del testo definitivo del codice penale» e, in particolare, l'art. 20-bis, primo comma, numeri 1), 2), 3);

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 22 settembre 1988, n. 447, recante «Approvazione del codice di procedura penale» e, in particolare, gli articoli 335-bis, 444, comma 2, e 673, comma 1;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 15 giugno 2015, n. 84 recante «Regolamento di riorganizzazione del Ministero della giustizia e riduzione degli uffici dirigenziali e delle dotazioni organiche» e, in particolare, l'articolo 7;

Vista la legge 15 dicembre 1990, n. 395, recante «Ordinamento del Corpo di polizia penitenziaria»;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 recante «Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa» e, in particolare, gli articoli 46 e 47;

Visto il decreto della Presidenza del Consiglio dei ministri - Ministro per la solidarietà sociale 21 maggio 2001, n. 308 recante «Regolamento concernente i requisiti minimi strutturali e organizzativi per l'autorizzazione all'esercizio dei servizi e delle strutture a ciclo residenziale e semiresidenziale, a norma dell'articolo 11 della legge 8 novembre 2000, n. 328»;

Visto il decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117 recante «Codice del Terzo settore, a norma dell'articolo 1, comma 2, lettera b), della legge 6 giugno 2016, n. 106»;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115 recante «Testo unico delle dispo-

sizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia»;

Visto lo stanziamento di sette milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2024 a valere sui capitoli di bilancio dell'ente di cui all'articolo 4 della legge 9 maggio 1932, n. 547, per gli interventi in favore dei detenuti che non sono in possesso di un domicilio idoneo e sono in condizioni socio-economiche non sufficienti per provvedere al proprio sostentamento;

Uditi il parere interlocutorio del Consiglio di Stato, espresso dalla Sezione Consultiva per gli Atti Normativi nell'adunanza del 14 gennaio 2025 e il parere definitivo dal medesimo espresso nell'Adunanza di Sezione del 24 giugno 2025, del quale sono state accolte tutte le osservazioni proposte;

Vista la comunicazione al Presidente del Consiglio dei ministri, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, in data 16 luglio 2025;

ADOTTA
il seguente regolamento:

Capo I

OGGETTO E DEFINIZIONI

Art. 1.

Oggetto

1. In attuazione dell'articolo 8 del decreto-legge 4 luglio 2024, n. 92, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 2024, n. 112, con il presente decreto sono definite:


a) la disciplina relativa alla formazione e all'aggiornamento dell'elenco delle strutture residenziali per l'accoglienza e il reinserimento sociale dei detenuti;

b) le modalità di esercizio dell'attività di vigilanza sullo stesso;

c) le caratteristiche e i requisiti di qualità dei servizi necessari per l'iscrizione nell'elenco;

d) le modalità di recupero delle spese per la permanenza nelle strutture residenziali;

e) i presupposti soggettivi e di reddito per l'accesso alle suddette strutture da parte dei detenuti che non sono in possesso di un domicilio idoneo e sono in condizioni socio-economiche non sufficienti per provvedere al proprio sostentamento, al fine di garantire il rispetto del limite di spesa di cui all'articolo 8, comma 6, del decreto-legge 4 luglio 2024, n. 92, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 2024, n. 112.



Art. 2.

Definizioni

1. Ai fini del presente decreto si intende per:

a) «decreto-legge»: il decreto-legge 4 luglio 2024, n. 92, convertito con modificazioni dalla legge 8 agosto 2024, n. 112;

b) «Ministero»: il Ministero della giustizia;

c) «Dipartimento»: il Dipartimento per la giustizia minorile e di comunità;

d) «Direzione generale»: la Direzione generale per la giustizia di comunità del Dipartimento per la giustizia minorile e di comunità;

e) «elenco»: l'elenco di cui al comma 1 dell'articolo 8 del decreto-legge 4 luglio 2024, n. 92, convertito con modificazioni dalla legge 8 agosto 2024, n. 112;

f) «avviso»: l'avviso pubblico di cui al comma 5 dell'articolo 8 del decreto-legge 4 luglio 2024, n. 92, convertito con modificazioni dalla legge 8 agosto 2024, n. 112, finalizzato ad acquisire le manifestazioni d'interesse degli enti gestori delle strutture residenziali;

g) «strutture residenziali»: le strutture che garantiscono un'adeguata accoglienza residenziale, lo svolgimento di servizi di assistenza, la riqualificazione professionale e il reinserimento socio-lavorativo dei soggetti residenti, compresi quelli con problematiche derivanti da dipendenza o disagio psichico, che non richiedono il trattamento in apposite strutture riabilitative, ai sensi del comma 3 dell'articolo 8 del decreto-legge 4 luglio 2024, n. 92, convertito con modificazioni dalla legge 8 agosto 2024, n. 112;

h) «enti gestori»: gli enti che gestiscono le strutture residenziali di cui alla lettera g);

i) «residente»: la persona adulta in esecuzione di misura penale di comunità collocata nelle strutture di cui alla lettera g);

l) «équipe di osservazione e trattamento»: gruppo di osservazione e trattamento, deputato alla compilazione del programma individualizzato di trattamento per il condannato, presieduto dal direttore dell'istituto e composto dal personale e dagli esperti che hanno svolto le attività di osservazione indicate nell'articolo 28 del D.P.R. 30 giugno 2000, n. 230.

Capo II

FORMAZIONE E AGGIORNAMENTO DELL'ELENCO DELLE STRUTTURE RESIDENZIALI

Art. 3.

Formazione dell'elenco

1. Con avviso del Dipartimento, pubblicato sul sito istituzionale del Ministero, sono definite le modalità per la presentazione delle manifestazioni di interesse all'iscrizione all'elenco delle strutture residenziali per l'accoglienza e il reinserimento sociale delle persone detenute adulte, istituito dall'articolo 8, comma 1, del decreto-legge.

2. La manifestazione di interesse è presentata dagli enti gestori delle strutture residenziali secondo i modelli uni-

formi previsti nell'avviso pubblico, di cui al comma 3, unitamente alla documentazione indicata nel medesimo avviso, comprensiva del programma dei servizi come richiesti dall'art. 7.

3. L'iscrizione all'elenco è subordinata al possesso dei requisiti, indicati nel capo III. Il possesso dei requisiti è attestato dai richiedenti mediante dichiarazioni sostitutive presentate ai sensi degli articoli 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445. In qualunque momento il Dipartimento può disporre l'accertamento della veridicità delle dichiarazioni sostitutive rese ai fini dell'iscrizione all'elenco.

4. La Direzione generale delibera, sentito il Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria, l'iscrizione nella pertinente sezione dell'elenco, una volta effettuata l'istruttoria delle manifestazioni di interesse con esito positivo.

5. L'elenco è pubblicato sul sito istituzionale del Ministero.

6. L'aggiornamento della pubblicazione dell'elenco sul sito avviene tempestivamente e, comunque, almeno con cadenza semestrale.

Art. 4.

Obblighi degli iscritti

1. Gli iscritti all'elenco sono tenuti a comunicare senza indugio al Dipartimento:

a) qualsiasi modifica relativa ai requisiti oggetto di dichiarazione sostitutiva resa ai fini dell'iscrizione all'elenco;

b) il venir meno di taluno dei requisiti di cui al capo III.

Art. 5.

Cancellazione e sospensione

1. Sono cause di cancellazione dall'elenco:

a) la mancata comunicazione delle variazioni di cui all'art. 4, comma 1 lettera a);

b) l'insussistenza, anche per fatti sopravvenuti, di taluno dei requisiti di cui al capo III;

c) la divulgazione di dati personali relativi ai residenti;

d) l'inottemperanza alle prescrizioni eventualmente dettate dall'Amministrazione vigilante per il corretto svolgimento dei servizi di cui all'art. 7.

2. La Direzione generale, quando rileva la sussistenza di fatti che, in relazione alle cause indicate nel comma 1, potrebbero dar luogo all'adozione di un provvedimento di cancellazione, ne dà comunicazione all'ente gestore con l'invito, entro il termine perentorio di trenta giorni, a fornire chiarimenti e ad effettuare eventuali produzioni documentali.

3. Scaduto il termine assegnato ai sensi del comma 2, la Direzione generale esamina, se presentati, i chiarimenti e le produzioni documentali; se non ritiene di archiviare la procedura, contesta formalmente all'ente gestore i fatti riscontrati, indica le disposizioni che ritiene violate e assegna a un termine non inferiore a quindici giorni e non



superiore a quarantacinque per difese e ulteriori produzioni documentali.

4. Se nel termine assegnato ai sensi del comma 3, l'ente gestore non fornisce elementi idonei a superare la contestazione, la Direzione generale, con provvedimento motivato, dispone la cancellazione, dando comunicazione all'ente gestore del provvedimento adottato.

5. In ogni fase della procedura di contestazione, l'ente gestore può dichiarare di non avere interesse al mantenimento dell'iscrizione. In tal caso la Direzione generale, allo stato degli atti, ne dispone la cancellazione.

6. Durante il procedimento per l'accertamento delle cause di cancellazione può essere disposta la sospensione dall'elenco.

Capo III

REQUISITI PER L'ISCRIZIONE

Art. 6.

Strutture residenziali

1. Possono essere iscritti nell'elenco gli enti che dispongono, in alternativa, di:

a) strutture rispondenti ai requisiti strutturali previsti per gli alloggi dall'Allegato A del Decreto del Ministro per la solidarietà sociale 21 maggio 2001, n. 308, recante Regolamento concernente «Requisiti minimi strutturali e organizzativi per l'autorizzazione all'esercizio dei servizi e delle strutture a ciclo residenziale e semiresidenziale, a norma dell'articolo 11 della legge 8 novembre 2000, n. 328» con riferimento alle strutture a carattere comunitario;

b) strutture che svolgono attività di carattere residenziale temporaneo diretta a soddisfare bisogni sociali, sanitari, culturali, formativi o lavorativi ai sensi dell'art. 5, comma 1, lettera *q)*, del Decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117.

Art. 7.

Tipologia dei servizi richiesti

1. Le strutture di cui all'articolo 6 devono possedere, unitamente ai requisiti di cui al precedente articolo, l'idoneità alloggiativa ed igienico-sanitaria, secondo le pertinenti normative nazionali, regionali e comunali, atte a consentire ai residenti, che intendano farne opzione, l'iscrizione al registro della popolazione residente del comune ove è ubicata la struttura.

2. La struttura residenziale deve assicurare ai residenti:

a) idonea accoglienza residenziale;

b) servizi di assistenza alla persona;

c) lo svolgimento di programmi di reinserimento socio-lavorativo, consistenti nella presa in carico del residente per l'esecuzione della misura penale di comunità, diretti a valorizzare percorsi di rieducazione, basati sull'autonomia e l'autosostentamento e fondati in via prioritaria su attività intensive di formazione e lavoro, con la possibilità di far espletare prestazioni lavorative remunerate o tirocini lavorativi, anche presso luoghi diversi dalla struttura di residenza.

Art. 8.

Requisiti degli enti gestori

1. Possono presentare manifestazione di interesse per l'iscrizione all'elenco in qualità di enti gestori delle strutture residenziali:

a) enti pubblici;

b) enti locali;

c) enti del servizio sanitario;

d) enti ed organismi del terzo settore, registrati, ove previsto, nell'apposito registro unico nazionale del terzo settore (RUNTS), compresi gli enti già iscritti nell'anagrafe degli organismi non lucrativi di utilità sociale, che svolgono per statuto o per atto costitutivo attività di accoglienza residenziale, alloggio sociale, reinserimento socio-lavorativo, riqualificazione professionale;

e) soggetti di cui alle lettere *a)*, *b)*, *c)* e *d)* di concerto, intesa o in forma associata.

2. I soci, gli associati, gli amministratori, i rappresentanti e i responsabili dell'ente o dell'organismo del terzo settore di cui al comma 1, lettera *d)*, anche nell'ipotesi prevista dalla lettera *e)*, devono possedere i seguenti requisiti:

a) non trovarsi in stato di interdizione legale o di inabilitazione o non essere sottoposti ad amministrazione di sostegno;

b) non essere stati condannati con sentenza definitiva, per delitto non colposo, a pena detentiva, anche se sostituita da una delle pene indicate nell'articolo 20-*bis*, primo comma, numeri 1), 2), e 3) del codice penale;

c) non essere stati destinatari di sentenza definitiva resa ai sensi dell'articolo 444, comma 2, del codice di procedura penale, per delitto non colposo, a pena detentiva, anche se sostituita da una delle pene indicate nell'articolo 20-*bis*, primo comma, numeri 1), 2) e 3), del codice penale, con la quale sono state altresì applicate pene accessorie;

d) non avere in corso procedimenti penali per delitti non colposi, fermo restando quanto previsto dall'articolo 335-*bis* del codice di procedura penale;

e) non essere incorsi nell'interdizione perpetua o temporanea dai pubblici uffici;

f) non essere stati sottoposti a misure di prevenzione, salvi gli effetti della riabilitazione, né a misure di sicurezza personali;

g) non avere riportato, per gli iscritti ad un ordinamento professionale, negli ultimi cinque anni, una sanzione disciplinare più grave di quella minima prevista dal singolo ordinamento.

3. Con riferimento al comma 2, lettere *b)* e *c)*, sono fatti salvi gli effetti della riabilitazione e della revoca della sentenza per abolizione del reato ai sensi dell'articolo 673, comma 1, del codice di procedura penale.

Art. 9.

Riconoscimento delle strutture residenziali autorizzate o accreditate dalle Regioni e dagli enti locali

1. Le strutture residenziali già autorizzate o accreditate dagli organismi territoriali competenti e che risultano in



possesto dei requisiti di cui all'articolo 7, comma 2, lettere b) e c), si considerano idonee ai fini dell'iscrizione nell'elenco.

Capo IV

MODALITÀ DI ESERCIZIO DELL'ATTIVITÀ DI VIGILANZA

Art. 10.

Vigilanza

1. Il Dipartimento esercita la vigilanza sulle strutture iscritte nell'elenco.

2. Gli indirizzi per l'esercizio della vigilanza sono stabiliti con provvedimento del Capo del Dipartimento.

3. Il Dipartimento provvede alla vigilanza attraverso gli Uffici di esecuzione penale esterna e i relativi Nuclei di polizia penitenziaria ivi istituiti.

4. Ai fini di cui al comma 3, i Nuclei di polizia penitenziaria:

a) accertano la veridicità delle dichiarazioni sostitutive rese ai fini dell'iscrizione all'elenco tramite la consultazione delle banche dati a disposizione e tramite richiesta ai pertinenti enti e organismi pubblici;

b) effettuano visite periodiche presso le strutture residenziali per accertare la presenza delle persone ivi collocate in misura penale di comunità.

Capo V

PERSONE DETENUTE AMMESSE CON ONERI A CARICO DELL'AMMINISTRAZIONE E MODALITÀ DI RECUPERO DELLE SPESE

Art. 11.

Presupposti soggettivi e modalità di permanenza nelle strutture residenziali

1. Nei limiti di cui allo stanziamento definito dall'articolo 8, comma 6, del decreto-legge, sono a carico dell'Amministrazione gli oneri relativi alle rette di permanenza e agli interventi di reinserimento sociale in favore delle persone detenute, a condizione che:

a) possiedano i requisiti per accedere alle misure penali di comunità;

b) non dispongano di un domicilio idoneo;

c) abbiano un reddito annuo imponibile, ai fini dell'imposta personale sul reddito, non superiore a quello periodicamente fissato per ottenere il patrocinio a spese dello Stato;

d) non siano soggetti colpiti da provvedimento di espulsione dal territorio dello Stato ai sensi dell'articolo 235 codice penale o da decreto di espulsione emesso in via amministrativa e divenuto esecutivo.

2. I requisiti di cui al comma 1 devono essere posseduti congiuntamente.

3. Presso la Direzione di ogni Istituto penitenziario è istituito apposito elenco, da tenere costantemente aggiornato, contenente i nominativi delle persone detenute adulte di cui al comma 1, che abbiano presentato istanza di misura penale di comunità.

4. Sulla base delle risorse annualmente disponibili, allo scopo di garantire la fruibilità del beneficio ad un'adeguata platea di interessati, la retta di permanenza è a carico dell'Amministrazione per un periodo massimo di otto mesi, finalizzato all'inserimento lavorativo e al reperimento di un idoneo domicilio.

5. Al momento della dimissione dall'Istituto penitenziario, il Direttore fornisce al condannato ammesso alla misura di comunità compiuta informazione in ordine agli obblighi di comportamento da tenere presso la struttura residenziale. All'atto dell'ingresso presso la struttura il condannato si impegna, in forma scritta, a rispettare tali obblighi e a mantenere durante la permanenza nella stessa una condotta responsabile. Una copia di tale dichiarazione di impegno è conservata presso la struttura, anche a disposizione del legale rappresentante dell'ente gestore.

Art. 12.

Attestazione della disponibilità del posto con oneri a carico dell'Amministrazione

1. Al fine di ottenere l'attestazione della disponibilità del posto con oneri a carico dell'Amministrazione per le finalità di cui all'articolo 8, comma 6, del decreto-legge, il detenuto presenta l'istanza, personalmente o tramite il proprio difensore, presso la Direzione dell'Istituto ove si trova ristretto.

2. Il Direttore dell'istituto, verificata la sussistenza dei requisiti di cui all'articolo 11, comma 1, avvalendosi della relazione di sintesi dell'équipe di osservazione e trattamento, trasmette l'istanza all'Ufficio interdistrettuale di esecuzione penale esterna territorialmente competente in relazione al luogo ove è sito l'Istituto penitenziario, ai fini dell'attestazione della disponibilità di un posto presso una delle strutture residenziali di cui all'elenco, con oneri a carico dell'Amministrazione, per un periodo massimo di otto mesi.

3. La relazione di sintesi dell'équipe è redatta previa verifica di sussistenza dei seguenti parametri:

a) assenza, a carico del detenuto, di sanzioni disciplinari superiori all'ammonizione del Direttore;


b) assenza, a carico del detenuto, di episodi di aggressività etero-diretta verso persone o cose;

c) abilità lavorative possedute o acquisite durante lo stato di detenzione;

d) attiva e proficua partecipazione ai percorsi trattamentali proposti durante il periodo di detenzione;

e) ogni ulteriore elemento che possa supportare, in tempi congrui rispetto alla durata massima di permanenza con oneri a carico dell'Amministrazione, il raggiungimento dell'obiettivo di inserimento lavorativo e di reperimento di un domicilio autonomo.

4. La Direzione dell'Ufficio interdistrettuale di esecuzione penale esterna, esaminata, sotto il profilo formale, la conformità della richiesta a quanto previsto nei commi precedenti, nonché verificata la disponibilità del posto presso una struttura residenziale e la relativa copertura finanziaria, rilascia apposita attestazione, che viene trasmessa all'Autorità giudiziaria competente a delibare l'istanza di misura penale di comunità presentata dal detenuto.



5. Le richieste di cui al comma 1 sono istruite dall'Ufficio interdistrettuale di esecuzione penale esterna secondo l'ordine di acquisizione al protocollo del suddetto Ufficio.

6. L'attestazione di cui al comma 3 riporta l'indicazione della struttura residenziale presso cui è disponibile il posto, che viene riservato al detenuto per un periodo di due mesi dal rilascio dell'attestazione. Il suddetto termine di validità è espressamente indicato nell'attestazione.

7. L'attestazione rilasciata dall'Ufficio interdistrettuale di esecuzione penale esterna è valutata dall'Autorità giudiziaria ai fini della deliberazione relativa alla disponibilità di un domicilio idoneo.

8. La decisione dell'Autorità giudiziaria, anche in caso di rigetto dell'istanza, è comunicata immediatamente, a cura della cancelleria, all'Ufficio interdistrettuale di esecuzione penale esterna.

9. Decorso infruttuosamente il termine di validità dell'attestazione senza che sia stata adottata alcuna decisione da parte dell'Autorità giudiziaria, l'attestazione perde i suoi effetti. In tal caso l'Ufficio interdistrettuale di esecuzione penale esterna assegna il posto così liberato ad altro detenuto, rilasciando la relativa attestazione.

10. In caso di decisione negativa da parte dell'Autorità giudiziaria, l'attestazione perde immediatamente i suoi effetti.

11. In assenza di previa attestazione o in caso di perdita di effetti della medesima ai sensi dei commi 8 e 9, l'Amministrazione non assume alcun onere finanziario.

Art. 13.

Meccanismi di controllo della spesa

1. I fondi di cui all'articolo 8, comma 6, del decreto-legge, sono ripartiti annualmente dalla Direzione generale tra gli Uffici interdistrettuali di esecuzione penale esterna, in proporzione al numero di detenuti presenti sul territorio di competenza, sulla base dei dati forniti dal Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria.

2. Gli Uffici interdistrettuali di esecuzione penale esterna, nei limiti degli stanziamenti assegnati ai sensi del comma 1, programmano le risorse ai fini della sottoscrizione delle convenzioni con gli enti gestori delle strutture residenziali iscritte all'elenco, rientranti nel territorio di competenza.

3. Nel caso in cui l'offerta di posti sia superiore alle disponibilità finanziarie dell'Amministrazione, l'Ufficio interdistrettuale di esecuzione penale esterna individua le strutture residenziali in base ai seguenti parametri:

a) qualità dei programmi di reinserimento socio-lavorativo di cui all'articolo 7, comma 2, lettera c), offerti;

b) ove disponibili, risultati conseguiti nell'anno precedente nell'attività di reinserimento socio-lavorativo dei residenti.

4. Nella sottoscrizione delle convenzioni, l'Ufficio interdistrettuale di esecuzione penale esterna persegue l'obiettivo di massimizzare la distribuzione territoriale dei posti riservati alle finalità di cui all'articolo 8, comma 6, del decreto-legge.

5. La convenzione definisce, per ciascuna struttura, la retta giornaliera e il numero di posti riservati all'Amministrazione per le finalità di cui all'articolo 8, comma 6, del

decreto-legge. La retta è corrisposta solo ove il posto sia effettivamente occupato e solo per le giornate di effettiva presenza.

6. L'attestazione di cui all'articolo 12, comma 4, è rilasciata dalla Direzione dell'Ufficio interdistrettuale di esecuzione penale esterna, solo previa verifica della relativa copertura finanziaria, nei limiti degli stanziamenti assegnati ai sensi del comma 1 del presente articolo.

7. Gli Uffici interdistrettuali di esecuzione penale esterna provvedono al monitoraggio delle risorse assegnate ai sensi del comma 1, fornendo ogni trimestre i risultati del monitoraggio alla Direzione generale. La Direzione generale sulla base del monitoraggio effettuato dagli Uffici può rimodulare in corso d'anno il riparto tra i predetti Uffici interdistrettuali di esecuzione penale esterna, nel rispetto del limite di spesa di cui di cui all'articolo 8, comma 6, del decreto-legge. Qualora dall'attività di monitoraggio dovesse emergere, anche in via prospettica, il raggiungimento del complessivo limite di spesa, la Direzione generale comunica agli Uffici interdistrettuali di esecuzione penale esterna di non procedere all'accoglimento delle ulteriori domande per l'accesso ai benefici di cui al presente decreto.

Art. 14.

Modalità di recupero delle spese per la permanenza nelle strutture residenziali

1. Il rimborso delle spese per la permanenza nelle strutture residenziali è determinato, per giornata di presenza, nella misura stabilita con decreto del Ministro della giustizia adottato ai fini dell'articolo 2 della legge 26 luglio 1975, n. 354.

2. L'amministrazione procede al recupero delle spese per la permanenza nelle strutture residenziali, come quantificate ai sensi del comma 1, al termine della misura penale di comunità, secondo le disposizioni di cui alla parte VII del decreto del Presidente della Repubblica del 30 maggio 2002, n. 115.

Art. 15.

Trattamento dei dati personali

Il trattamento dei dati personali strettamente necessari all'esercizio delle competenze e al raggiungimento degli scopi connessi alla tenuta dell'elenco di cui all'articolo 3 è disciplinato con decreto direttoriale, da adottarsi entro novanta giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto, sentito il Garante per la protezione dei dati personali.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.


Roma, 24 luglio 2025

Il Ministro: NORDIO

Visto, *Il Guardasigilli:* NORDIO

Registrato alla Corte dei conti il 12 settembre 2025

Ufficio di controllo sugli atti della Presidenza del Consiglio dei ministri, del Ministero della giustizia e del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale, n. 2413



NOTE

AVVERTENZA:

Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto dall'Amministrazione competente per materia, ai sensi dell'articolo 10, comma 3 del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

Note alle premesse:

— Si riporta l'articolo 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400, recante: «Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri», pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 214 del 12 settembre 1988:

«Art. 17 (Regolamenti). — 1. Con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei ministri, sentito il parere del Consiglio di Stato che deve pronunciarsi entro novanta giorni dalla richiesta, possono essere emanati regolamenti per disciplinare:

a) l'esecuzione delle leggi e dei decreti legislativi nonché dei regolamenti comunitari;

b) l'attuazione e l'integrazione delle leggi e dei decreti legislativi recanti norme di principio, esclusi quelli relativi a materie riservate alla competenza regionale;

c) le materie in cui manchi la disciplina da parte di leggi o di atti aventi forza di legge, sempre che non si tratti di materie comunque riservate alla legge;

d) l'organizzazione ed il funzionamento delle amministrazioni pubbliche secondo le disposizioni dettate dalla legge;

e).

2. Con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei ministri, sentito il Consiglio di Stato e previo parere delle Commissioni parlamentari competenti in materia, che si pronunciano entro trenta giorni dalla richiesta, sono emanati i regolamenti per la disciplina delle materie, non coperte da riserva assoluta di legge prevista dalla Costituzione, per le quali le leggi della Repubblica, autorizzando l'esercizio della potestà regolamentare del Governo, determinano le norme generali regolatrici della materia e dispongono l'abrogazione delle norme vigenti, con effetto dall'entrata in vigore delle norme regolamentari.

3. Con decreto ministeriale possono essere adottati regolamenti nelle materie di competenza del ministro o di autorità sottordinate al ministro, quando la legge espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per materie di competenza di più ministri, possono essere adottati con decreti interministeriali, ferma restando la necessità di apposita autorizzazione da parte della legge. I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono dettare norme contrarie a quelle dei regolamenti emanati dal Governo. Essi debbono essere comunicati al Presidente del Consiglio dei ministri prima della loro emanazione.

4. I regolamenti di cui al comma 1 ed i regolamenti ministeriali ed interministeriali, che devono recare la denominazione di "regolamento", sono adottati previo parere del Consiglio di Stato, sottoposti al visto ed alla registrazione della Corte dei conti e pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale*.

4-bis. L'organizzazione e la disciplina degli uffici dei Ministeri sono determinate, con regolamenti emanati ai sensi del comma 2, su proposta del Ministro competente d'intesa con il Presidente del Consiglio dei ministri e con il Ministro del tesoro, nel rispetto dei principi posti dal decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni, con i contenuti e con l'osservanza dei criteri che seguono:

a) riordino degli uffici di diretta collaborazione con i Ministri ed i Sottosegretari di Stato, stabilendo che tali uffici hanno esclusive competenze di supporto dell'organo di direzione politica e di raccordo tra questo e l'amministrazione;

b) individuazione degli uffici di livello dirigenziale generale, centrali e periferici, mediante diversificazione tra strutture con funzioni finali e con funzioni strumentali e loro organizzazione per funzioni omogenee e secondo criteri di flessibilità eliminando le duplicazioni funzionali;

c) previsione di strumenti di verifica periodica dell'organizzazione e dei risultati;

d) indicazione e revisione periodica della consistenza delle piante organiche;

e) previsione di decreti ministeriali di natura non regolamentare per la definizione dei compiti delle unità dirigenziali nell'ambito degli uffici dirigenziali generali.

4-ter. Con regolamenti da emanare ai sensi del comma 1 del presente articolo, si provvede al periodico riordino delle disposizioni regolamentari vigenti, alla ricognizione di quelle che sono state oggetto di abrogazione implicita e all'espressa abrogazione di quelle che hanno esaurito la loro funzione o sono prive di effettivo contenuto normativo o sono comunque obsolete.»

— Si riporta l'articolo 8 del decreto-legge 4 luglio 2024, n. 92 recante: «Misure urgenti in materia penitenziaria, di giustizia civile e penale e di personale del Ministero della giustizia», pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 155 del 04 luglio 2024, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 2024, n. 112:

«Art. 8 (Disposizioni in materia di strutture residenziali per l'accoglienza e il reinserimento sociale dei detenuti). — 1. Allo scopo di semplificare la procedura di accesso alle misure penali di comunità e agevolare un più efficace reinserimento delle persone detenute adulte è istituito presso il Ministero della giustizia un elenco delle strutture residenziali idonee all'accoglienza e al reinserimento sociale. L'elenco è articolato in sezioni regionali ed è tenuto dal Dipartimento per la giustizia minorile e di comunità che ne cura la tenuta e l'aggiornamento ed esercita la vigilanza sullo stesso.

2. Con decreto del Ministro della giustizia, da adottare ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono definite la disciplina relativa alla formazione e all'aggiornamento dell'elenco di cui al comma 1 del presente articolo, le modalità di esercizio dell'attività di vigilanza sullo stesso e le caratteristiche e i requisiti di qualità dei servizi necessari per l'iscrizione nell'elenco. Con il decreto di cui al primo periodo sono, altresì, stabilite le modalità di recupero delle spese per la permanenza nelle strutture di cui al comma 1, nonché i presupposti soggettivi e di reddito per l'accesso alle suddette strutture da parte dei detenuti che non sono in possesso di un domicilio idoneo e sono in condizioni socio-economiche non sufficienti per provvedere al proprio sostentamento, al fine di garantire il rispetto del limite di spesa di cui al comma 6.

3. Ai fini dell'iscrizione nell'elenco di cui al comma 1, le strutture residenziali garantiscono, oltre ad una idonea accoglienza residenziale, lo svolgimento di servizi di assistenza, di riqualificazione professionale e di reinserimento socio-lavorativo dei soggetti residenti, compresi quelli con problematiche derivanti da dipendenza o disagio psichico, che non richiedono il trattamento in apposite strutture riabilitative.


4. Le strutture iscritte nell'elenco di cui al comma 1, in presenza di specifica disponibilità ad accogliere anche soggetti in regime di detenzione domiciliare, sono considerate luogo di privata dimora ai fini di cui all'articolo 284 del codice di procedura penale.

5. L'elenco di cui al comma 1 deve essere istituito mediante il ricorso ad un avviso pubblico finalizzato ad acquisire le manifestazioni d'interesse degli enti gestori di strutture aventi carattere residenziale ubicate sul territorio nazionale e rispondenti ai requisiti di carattere tecnico individuati con il decreto di cui al comma 2.

6. Per gli interventi di cui al comma 2 in favore dei detenuti che non sono in possesso di un domicilio idoneo e sono in condizioni socio-economiche non sufficienti per provvedere al proprio sostentamento è autorizzata la spesa di 7 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2024. Ai relativi oneri si provvede a valere sugli stanziamenti dei capitoli del bilancio della Cassa delle ammende di cui all'articolo 4 della legge 9 maggio 1932 n. 547.

6-bis. Per ampliare le opportunità di accesso dei detenuti tossicodipendenti alle strutture sanitarie pubbliche o a strutture private accreditate, ai sensi del testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, per incrementare il contingente annuo dei posti disponibili nelle predette strutture nonché per potenziare i servizi per le dipendenze presso gli istituti penitenziari a custodia attenuata per tossicodipendenti è autorizzata la spesa massima di 5 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2024. Ai relativi oneri si provvede a valere sugli stanziamenti dei capitoli di bilancio della cassa delle ammende di cui all'articolo 4 della legge 9 maggio 1932, n. 547. Le risorse sono ripartite con decreto emanato ai sensi dell'articolo 1, comma 7, della legge 26 novembre 2010, n. 199.»

— La legge 26 luglio 1975, n. 354 recante: «Norme sull'ordinamento penitenziario e sulla esecuzione delle misure privative e limitative della libertà» è pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 212 del 09 agosto 1975.



— Il decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 2000, n. 230 recante: «Regolamento recante norme sull'ordinamento penitenziario e sulle misure privative e limitative della libertà», è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 195 del 22 agosto 2000.

— Si riporta l'articolo 20-bis del codice penale:

«Art. 20-bis (*Pene sostitutive delle pene detentive brevi*). — Salvo quanto previsto da particolari disposizioni di legge, le pene sostitutive della reclusione e dell'arresto sono disciplinate dal Capo III dell'articolo 24 novembre 1981, n. 689, e sono le seguenti:

- 1) la semilibertà sostitutiva;
- 2) la detenzione domiciliare sostitutiva;
- 3) il lavoro di pubblica utilità sostitutivo;
- 4) la pena pecuniaria sostitutiva.

La semilibertà sostitutiva e la detenzione domiciliare sostitutiva possono essere applicate dal giudice in caso di condanna alla reclusione o all'arresto non superiori a quattro anni.

Il lavoro di pubblica utilità sostitutivo può essere applicato dal giudice in caso di condanna alla reclusione o all'arresto non superiori a tre anni.

La pena pecuniaria sostitutiva può essere applicata dal giudice in caso di condanna alla reclusione o all'arresto non superiori a un anno.».

— Si riportano gli articoli 335-bis, 444 e 673 del codice di procedura penale:

«Art. 335-bis (*Limiti all'efficacia dell'iscrizione ai fini civili e amministrativi*). — 1. La mera iscrizione nel registro di cui all'articolo 335 non può, da sola, determinare effetti pregiudizievoli di natura civile o amministrativa per la persona alla quale il reato è attribuito.».

«Art. 444 (*Applicazione della pena su richiesta*). — 1. L'imputato e il pubblico ministero possono chiedere al giudice l'applicazione, nella specie e nella misura indicata, di una pena sostitutiva o di una pena pecuniaria, diminuita fino a un terzo, ovvero di una pena detentiva quando questa, tenuto conto delle circostanze e diminuita fino a un terzo, non supera cinque anni soli o congiunti a pena pecuniaria. L'imputato e il pubblico ministero possono altresì chiedere al giudice di non applicare le pene accessorie o di applicarle per una durata determinata, salvo quanto previsto dal comma 3-bis, e di non ordinare la confisca facoltativa o di ordinarla con riferimento a specifici beni o a un importo determinato.

1-bis. Sono esclusi dall'applicazione del comma 1 i procedimenti per i delitti di cui all'articolo 51, commi 3-bis e 3-quater, i procedimenti per i delitti di cui agli articoli 600 bis, 600 ter, primo, secondo, terzo e quinto comma, 600 quater, secondo comma, 600 quater 1, relativamente alla condotta di produzione o commercio di materiale pornografico, 600 quinquies, nonché 609 bis, 609 ter, 609 quater e 609 octies del codice penale, nonché quelli contro coloro che siano stati dichiarati delinquenti abituali, professionali e per tendenza, o recidivi ai sensi dell'articolo 99, quarto comma, del codice penale, qualora la pena superi due anni soli o congiunti a pena pecuniaria.

1-ter. Nei procedimenti per i delitti previsti dagli articoli 314, 317, 318, 319, 319 ter, 319 quater e 322 bis del codice penale, l'ammissibilità della richiesta di cui al comma 1 è subordinata alla restituzione integrale del prezzo o del profitto del reato.

2. Se vi è il consenso anche della parte che non ha formulato la richiesta e non deve essere pronunciata sentenza di proscioglimento a norma dell'articolo 129, il giudice, sulla base degli atti, se ritiene corrette la qualificazione giuridica del fatto, l'applicazione e la comparazione delle circostanze prospettate dalle parti, le determinazioni in merito alla confisca, nonché congrue le pene indicate, ne dispone con sentenza l'applicazione enunciando nel dispositivo che vi è stata la richiesta delle parti. Se vi è costituzione di parte civile, il giudice non decide sulla relativa domanda; l'imputato è tuttavia condannato al pagamento delle spese sostenute dalla parte civile, salvo che ricorrano giusti motivi per la compensazione totale o parziale. Non si applica la disposizione dell'articolo 75, comma 3. Si applica l'articolo 537-bis.

3. La parte, nel formulare la richiesta, può subordinarne l'efficacia alla concessione della sospensione condizionale della pena. In questo caso il giudice, se ritiene che la sospensione condizionale non può essere concessa, rigetta la richiesta.

3-bis. Nei procedimenti per i delitti previsti dagli articoli 314, primo comma, 317, 318, 319, 319 ter, 319 quater, primo comma, 320, 321, 322, 322 bis e 346 bis del codice penale, la parte, nel formulare la richiesta, può subordinarne l'efficacia all'esenzione dalle pene accessorie previste dall'articolo 317 bis del codice penale ovvero all'estensione degli effetti della sospensione condizionale anche a tali pene accessorie. In questi casi il giudice, se ritiene di applicare le pene accessorie o ri-

tiene che l'estensione della sospensione condizionale non possa essere concessa, rigetta la richiesta.».

«Art. 673 (*Revoca della sentenza per abolizione del reato*). — 1. Nel caso di abrogazione di dichiarazione di illegittimità costituzionale della norma incriminatrice, il giudice dell'esecuzione revoca la sentenza di condanna o il decreto penale dichiarando che il fatto non è previsto dalla legge come reato e adotta i provvedimenti conseguenti.

2. Allo stesso modo provvede quando è stata emessa sentenza di proscioglimento o di non luogo a procedere per estinzione del reato o per mancanza di imputabilità.».

— Si riporta l'articolo 7 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 15 giugno 2015, n. 84 recante: «Regolamento di riorganizzazione del Ministero della giustizia e riduzione degli uffici dirigenziali e delle dotazioni organiche», pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 148 del 29 giugno 2015:

«Art. 7 (*Dipartimento per la giustizia minorile e di comunità*). — 1. Il Dipartimento per la giustizia minorile e di comunità esercita le funzioni e i compiti inerenti alle aree funzionali di cui all'articolo 16, comma 3, lettera d), del decreto legislativo.

2. Per l'espletamento delle funzioni di cui al comma 1 sono istituiti i seguenti uffici dirigenziali generali con le competenze di seguito indicate:

a) Direzione generale del personale e delle risorse: assunzione e gestione del personale dirigenziale e non dirigenziale; relazioni sindacali; procedimenti disciplinari; rilevazione ed analisi dei fabbisogni di beni e servizi e degli interventi in materia di edilizia, predisposizione dei relativi atti di programmazione e progettazione; affidamento di lavori e acquisizione di beni e servizi e gestione dei relativi contratti; gestione dei beni demaniali e patrimoniali, dei beni immobili e dei relativi beni mobili e strumentali;

b) Direzione generale per la giustizia minorile e riparativa: esecuzione dei provvedimenti penali dell'autorità giudiziaria minorile; emanazione delle direttive tecniche per l'intervento dei servizi minorili; verifica e valutazione della loro attuazione; relazioni con la magistratura minorile, con gli enti locali e gli altri enti pubblici, con gli enti privati, le organizzazioni del volontariato, del lavoro e delle imprese, finalizzati all'attività socioeducativa; attività di prevenzione della devianza; segretariato della Conferenza nazionale e delle Conferenze locali per la giustizia riparativa, nonché istruttoria per la nomina degli esperti di cui all'articolo 61, commi 2 e 5, del decreto legislativo 10 ottobre 2022, n. 150; istruttoria per la definizione dei livelli essenziali delle prestazioni; coordinamento e monitoraggio dei servizi per la giustizia riparativa e relativi rapporti con l'autorità giudiziaria; vigilanza di cui all'articolo 66 del decreto legislativo n. 150 del 2022; tenuta dell'elenco di cui all'articolo 60, programmazione delle risorse e trasferimenti finanziari agli enti locali di cui all'articolo 67, comma 1, del medesimo decreto legislativo; attività di studio e ricerca;

c) Direzione generale per la giustizia di comunità: analisi, elaborazione ed emanazione delle direttive tecniche per l'intervento degli uffici di esecuzione penale esterna ai sensi dell'articolo 72 della legge 26 luglio 1975, n. 35423; ricognizione e valutazione della loro attuazione; relazioni con la magistratura di cognizione e di sorveglianza; attività di studio e ricerca; elaborazione e stipula di accordi e convenzioni con enti pubblici e privati per l'esecuzione delle pene sostitutive e della messa alla prova.

3. Il Capo del Dipartimento esercita l'attività ispettiva e tiene i rapporti con le autorità giudiziarie italiane ed estere.».

— Si riportano gli articoli 46 e 47 del decreto Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 recante: «Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa», pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 42 del 20 febbraio 2001:

«Art. 46 (*Dichiarazioni sostitutive di certificazioni*). — 1. Sono comprovati con dichiarazioni, anche contestuali all'istanza, sottoscritte dall'interessato e prodotte in sostituzione delle normali certificazioni i seguenti stati, qualità personali e fatti:

- a) data e il luogo di nascita;
- b) residenza;
- c) cittadinanza;
- d) godimento dei diritti civili e politici;
- e) stato di celibe, coniugato, vedovo o stato libero;
- f) stato di famiglia;
- g) esistenza in vita;
- h) nascita del figlio, decesso del coniuge, dell'ascendente o discendente;



- i) iscrizione in albi, in elenchi tenuti da pubbliche amministrazioni;
- l) appartenenza a ordini professionali;
- m) titolo di studio, esami sostenuti;
- n) qualifica professionale posseduta, titolo di specializzazione, di abilitazione, di formazione, di aggiornamento e di qualificazione tecnica;
- o) situazione reddituale o economica anche ai fini della concessione dei benefici di qualsiasi tipo previsti da leggi speciali;
- p) assolvimento di specifici obblighi contributivi con l'indicazione dell'ammontare corrisposto;
- q) possesso e numero del codice fiscale, della partita IVA e di qualsiasi dato presente nell'archivio dell'anagrafe tributaria;
- r) stato di disoccupazione;
- s) qualità di pensionato e categoria di pensione;
- t) qualità di studente;
- u) qualità di legale rappresentante di persone fisiche o giuridiche, di tutore, di curatore e simili;
- v) iscrizione presso associazioni o formazioni sociali di qualsiasi tipo;
- z) tutte le situazioni relative all'adempimento degli obblighi militari, ivi comprese quelle attestata nel foglio matricolare dello stato di servizio;
- aa) di non aver riportato condanne penali e di non essere destinatario di provvedimenti che riguardano l'applicazione di misure di sicurezza e di misure di prevenzione, di decisioni civili e di provvedimenti amministrativi iscritti nel casellario giudiziale ai sensi della vigente normativa;
- bb) di non essere a conoscenza di essere sottoposto a procedimenti penali;
- bb-bis) di non essere l'ente destinatario di provvedimenti giudiziari che applicano le sanzioni amministrative di cui al decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231;
- cc) qualità di vivente a carico;
- dd) tutti i dati a diretta conoscenza dell'interessato contenuti nei registri dello stato civile;
- ee) di non trovarsi in stato di liquidazione o di fallimento 147e di non aver presentato domanda di concordato.

Art. 47 (*Dichiarazioni sostitutive dell'atto di notorietà*). — 1. L'atto di notorietà concernente stati, qualità personali o fatti che siano a diretta conoscenza dell'interessato è sostituito da dichiarazione resa e sottoscritta dal medesimo con la osservanza delle modalità di cui all'articolo 38.

2. La dichiarazione resa nell'interesse proprio del dichiarante può riguardare anche stati, qualità personali e fatti relativi ad altri soggetti di cui egli abbia diretta conoscenza.

3. Fatte salve le eccezioni espressamente previste per legge, nei rapporti con la pubblica amministrazione e con i concessionari di pubblici servizi, tutti gli stati, le qualità personali e i fatti non espressamente indicati nell'articolo 46 sono comprovati dall'interessato mediante la dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà.

4. Salvo il caso in cui la legge preveda espressamente che la denuncia all'Autorità di Polizia Giudiziaria è presupposto necessario per attivare il procedimento amministrativo di rilascio del duplicato di documenti di riconoscimento o comunque attestanti stati e qualità personali dell'interessato, lo smarrimento dei documenti medesimi è comprovato da chi ne richiede il duplicato mediante dichiarazione sostitutiva.»

— Il decreto del Ministro per la solidarietà sociale 21 maggio 2001, n. 308 recante: «Regolamento concernente «Requisiti minimi strutturali e organizzativi per l'autorizzazione all'esercizio dei servizi e delle strutture a ciclo residenziale e semiresidenziale, a norma dell'articolo 11 della L. 8 novembre 2000, n. 328»» è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 174 del 28 luglio 2001.

— Il decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117 recante: «Codice del Terzo settore, a norma dell'articolo 1, comma 2, lettera b), della legge 6 giugno 2016, n. 106», pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 179 del 2 agosto 2017.

— Il decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002 n. 115 recante: «Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia» è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 139 del 15 giugno 2002.

— Si riporta l'articolo 4 della legge 9 maggio 1932, n. 547 recante: «Disposizioni sulla riforma penitenziaria», pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 129 del 06 giugno 1932:

«Art. 4. — 1. Presso il Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria del Ministero della giustizia è istituita la cassa delle ammende, ente dotato di personalità giuridica.

2. La cassa delle ammende finanzia programmi di reinserimento in favore di detenuti ed internati, programmi di assistenza ai medesimi ed alle loro famiglie e progetti di edilizia penitenziaria finalizzati al miglioramento delle condizioni carcerarie.

3. Organi della cassa delle ammende sono: il presidente, il consiglio di amministrazione, il segretario e il collegio dei revisori dei conti. Al presidente, al segretario ed ai componenti degli altri organi sono corrisposti gettoni di presenza, il cui ammontare è stabilito con decreto emanato dal Ministro della giustizia di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, nell'ambito delle risorse finanziarie disponibili presso l'ente.

4. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, da emanare entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, è adottato lo statuto della cassa delle ammende per specificare le finalità dell'ente indicate nel comma 2, nonché disciplinare l'amministrazione, la contabilità, la composizione degli organi e le modalità di funzionamento dell'ente. Alla data di entrata in vigore dello statuto cessano di avere efficacia gli articoli da 121 a 130 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 2000, n. 230.

5. Nell'espletamento delle sue funzioni la cassa delle ammende può utilizzare personale, locali, attrezzature e mezzi dell'amministrazione penitenziaria, nell'ambito delle risorse umane e strumentali disponibili a tale scopo presso la medesima amministrazione.

6. Il bilancio di previsione ed il conto consuntivo sono redatti secondo i principi contenuti nell'articolo 31 dicembre 2009, n. 196, ed approvati dal Ministro della giustizia di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze. Il bilancio di previsione ed il conto consuntivo degli Archivi notarili, sono redatti secondo i principi contenuti nell'articolo 31 dicembre 2009, n. 196, ed approvati dal Ministro della giustizia di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze. Gli stessi sono trasmessi dal Ministro della giustizia alle Commissioni parlamentari competenti per materia, rispettivamente entro il termine di presentazione del disegno di legge di bilancio e del disegno di legge del rendiconto. Il conto consuntivo è trasmesso anche alla Corte dei conti.»

Note all'art. 1:

— Per i riferimenti all'articolo 8 del decreto-legge 4 luglio 2024, n. 92, si vedano le note alle premesse.

Note all'art. 2:

— Per i riferimenti all'articolo 8 del decreto-legge 4 luglio 2024, n. 92, si vedano le note alle premesse.

— Si riporta il testo dell'articolo 28 del citato decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 2000, n. 230

«Art. 28 (*Espletamento dell'osservazione della personalità*). — 1. L'osservazione scientifica della personalità è espletata, di regola, presso gli stessi istituti dove si eseguono le pene e le misure di sicurezza.

2. Quando si ravvisa la necessità di procedere a particolari approfondimenti, i soggetti da osservare sono assegnati, su motivata proposta della direzione, ai centri di osservazione.

3. L'osservazione è condotta da personale dipendente dall'amministrazione e, secondo le occorrenze, anche dai professionisti indicati nel secondo e quarto comma dell'articolo 80 della legge.

4. Le attività di osservazione si svolgono sotto la responsabilità del direttore dell'istituto e sono dal medesimo coordinate.»


Note all'art. 3:

— Per i riferimenti all'articolo 8 del decreto-legge 4 luglio 2024, n. 92, si vedano le note alle premesse.

— Per i riferimenti agli articoli 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, si vedano le note alle premesse.


Note all'art. 6:

— Si riporta il testo dell'Allegato A del citato decreto del Ministro per la solidarietà sociale 21 maggio 2001, n. 308




"Allegato A


	Strutture a carattere	Strutture residenziali a	Strutture residenziali	Struttura a ciclo diurno
	Comunitario	prevalente accoglienza	protette	
		Alberghiera		
	Capacità ricettiva: da 7 a 20	Capacità ricettiva: massimo 80	Capacità ricettiva: massimo	Capacità ricettiva: massimo 30
	posti letto compresi eventuali	posti letto	120 posti letto organizzati in	
	posti letto per emergenze;		nuclei fino a 30 ospiti nelle	
	per le strutture per minori		strutture per anziani;	
	massimo 10 posti letto +		massimo 20 posti letto nelle	
	eventuali 2 posti letto per		strutture per disabili	
	Emergenze			
	Camere da letto: singole e	Camere da letto: singole e	Camere da letto: singole e	Locali o zone idonei destinati
	Doppie	Doppie	doppie	all'attività e al riposo
	Servizi igienici: un servizio	Servizi igienici: bagni	Servizi igienici: servizi	Servizi igienici: 1 servizio
	igienico attrezzato per la non	collegati alle camere in	igienici attrezzati per la non	igienico attrezzato per la non




	autosufficienza ogni 4 ospiti;	numero di 1 ogni camera, di	autosufficienza collegati alle	autosufficienza ogni 10 ospiti;
	nelle strutture per minori 1	dimensioni tali da permettere	camere in numero di 1 ogni	1 servizio igienico per il
	servizio igienico ogni 4 ospiti	l'ingresso e la rotazione delle	camera a due posti e 1 ogni	personale
		carrozze; servizi igienici	due camere a un posto, di	
		collegati agli spazi comuni in	dimensioni tali da permettere	
R		numero minimo di due, di cui	l'ingresso e la rotazione delle	
e		almeno uno attrezzato per la	carrozze; nelle strutture per	
q		non autosufficienza	anziani: 1 bagno assistito in	
u			ogni nucleo; nelle strutture	
i			per disabili: 1 bagno assistito	
s				
i				
t	Presenza di una linea			
i	telefonica a disposizione degli	telefonica a disposizione degli	telefonica a disposizione	telefonica a disposizione degli
	Ospiti	Ospiti	degli ospiti	ospiti
s				
t				
r		1 ascensore in strutture	Nelle strutture per anziani: 1	
u		distribuite su più di un piano	montalettighe e almeno un	
t			ascensore in strutture	




t			distribuite su più di un piano;	
u			nelle strutture per disabili 1	
r			ascensore di dimensioni tali	
a			da permettere l'ingresso delle	
l			carrozine	
i				
		Locali adeguati alle modalità	Locali adeguati alle modalità	
		organizzative adottate per il	organizzative adottate per il	
		servizio lavanderia,	servizio lavanderia,	
		guardaroba e ristorazione	guardaroba e ristorazione	
		Locale per deposito biancheria	Locale per deposito	
		Sporca	biancheria sporca	
		Campanelli di chiamata in	Campanelli di chiamata in	
		ogni posto letto	ogni posto letto	
			Nelle strutture per anziani: 1	
			locale per il personale in ogni	




			nucleo; nelle strutture per	
			disabili: 1 locale per il	
			personale	
			Locale per ambulatorio con	
			servizio igienico	
			Palestra dotata di attrezzature	
			ad ausili con relativo deposito	
			Locale deposito per	
			attrezzature, carrozine,	
			materiale di consumo, ecc.	
			Nelle strutture per anziani:	
			camera ardente	
A				
r				



r				
e			Le strutture protette devono	
d			essere dotate di arredi e	
i			attrezzature idonee alla	
			tipologia degli ospiti, ed in	
e			particolare devono essere	
			garantiti a tutti gli ospiti che	
a			ne presentano la necessità:	
t			letti articolati	
t			(preferibilmente a due snodi)	
r			regolabili in altezza;	
e			materassi e cuscino	
z			antidecubito; armadio	
z			farmaceutico	
a				
t				
u				
r				
e				
	Le caratteristiche strutturali,	Le caratteristiche strutturali,	Le caratteristiche strutturali,	Le caratteristiche strutturali,



	organizzative e tecnologiche	organizzative e tecnologiche	organizzative e tecnologiche	organizzative e tecnologiche
P	devono permettere l'erogabilità	devono permettere l'erogabilità	devono permettere	devono permettere l'erogabilità
r	delle seguenti prestazioni:	delle seguenti prestazioni:	l'erogabilità delle seguenti	delle seguenti prestazioni:
e	somministrazione pasti;	somministrazione pasti;	prestazioni: somministrazione	somministrazione pasti;
s	assistenza agli ospiti	assistenza tutelare diurna e	pasti; assistenza tutelare	assistenza agli ospiti
t	nell'espletamento delle	notturna;	diurna e notturna;	nell'espletamento delle
a	normali attività e funzioni	attività aggregative e	attività aggregative e	normali attività e funzioni
z	quotidiane; attività aggregative	ricreativo culturali;	ricreativo culturali e di	quotidiane; prestazioni
i	e ricreativo culturali;	eventuali prestazioni sanitarie	mobilizzazione; nelle	sanitarie programmate in
o	eventuali prestazioni sanitarie	programmate in relazione alle	strutture per anziani:	relazione alle specifiche
n	in relazione alle specifiche	specifiche esigenze dell'utenza	assistenza sanitaria	esigenze dell'utenza ospitata,
i	esigenze dell'utenza ospitata	ospitata assimilabili alle forme	comprensiva di prestazioni	così come disciplinato dalla
	assimilabili alle forme di	di assistenza rese a domicilio	medico-generiche,	regione;
	assistenza rese a domicilio		infermieristiche, riabilitative	nelle strutture per disabili:
			e di somministrazione	prestazioni terapeutiche,
			farmaci, così come	riabilitative ed educative, così



			disciplinato dalla regione;	come disciplinato dalla
			nelle strutture per disabili:	regione
			prestazioni terapeutiche,	
			riabilitative ed educative,	
			così come disciplinato dalla	
			regione	

”.

— Si riporta il testo dell’articolo 5, comma 1, lettera *q*), del citato decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117:

«Art. 5 (*Attività di interesse generale*). — 1. Gli enti del Terzo settore, diversi dalle imprese sociali incluse le cooperative sociali, esercitano in via esclusiva o principale una o più attività di interesse generale per il perseguimento, senza scopo di lucro, di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale. Si considerano di interesse generale, se svolte in conformità alle norme particolari che ne disciplinano l’esercizio, le attività aventi ad oggetto:

a) – p) (Omissis);

q) alloggio sociale, ai sensi del decreto del Ministero delle infrastrutture del 22 aprile 2008, e successive modificazioni, nonché ogni altra attività di carattere residenziale temporaneo diretta a soddisfare bisogni sociali, sanitari, culturali, formativi o lavorativi;

r) – z) (Omissis).

2. (*Omissis*).».

Note all’art. 8:

— Per i riferimenti all’articoli 20-*bis* del codice penale, si vedano le note alle premesse.

— Per i riferimenti agli articoli 335-*bis*, 444 e 673 del codice di procedura penale, si vedano le note alle premesse.

Note all’art. 11:

— Per i riferimenti all’articolo 8 del citato decreto-legge 4 luglio 2024, n. 92, si vedano le note alle premesse.

— Si riporta il testo dell’articolo 235 del codice penale:

«Art. 235 (*Espulsione od allontanamento dello straniero dallo Stato*). — Il giudice ordina l’espulsione dello straniero ovvero l’allontanamento dal territorio dello Stato del cittadino appartenente ad uno Stato membro dell’Unione europea, oltre che nei casi espressamente preveduti dalla legge, quando lo straniero o il cittadino appartenente ad uno Stato membro dell’Unione europea sia condannato alla reclusione per un tempo superiore ai due anni.

Il trasgressore dell’ordine di espulsione od allontanamento pronunciato dal giudice è punito con la reclusione da uno a quattro anni. In tal caso è obbligatorio l’arresto dell’autore del fatto, anche fuori dei casi di flagranza, e si procede con rito direttissimo.».

Note all’art. 12:

— Per i riferimenti all’articolo 8 del citato decreto-legge 4 luglio 2024, n. 92, si vedano le note alle premesse.

Note all’art. 13:

— Per i riferimenti all’articolo 8 del citato decreto-legge 4 luglio 2024, n. 92, si vedano le note alle premesse.

Note all’art. 14:

— Si riporta il testo dell’articolo 2 della citata legge 26 luglio 1975, n. 354:

«Art. 2 (*Spese per l’esecuzione delle pene e delle misure di sicurezza detentive*). — Le spese per l’esecuzione delle pene e delle misure di sicurezza detentive sono a carico dello Stato.

Il rimborso delle spese di mantenimento da parte dei condannati si effettua ai termini degli articoli 145, 188, 189 e 191 del codice penale e 274 del codice di procedura penale.

Il rimborso delle spese di mantenimento da parte degli internati si effettua mediante prelievo di una quota della remunerazione a norma del penultimo capoverso dell’articolo 213 del codice penale, ovvero per effetto della disposizione sul rimborso delle spese di ospedalità, richiamata nell’ultima parte dell’articolo 213 del codice penale.

Sono spese di mantenimento quelle concernenti gli alimenti ed il corredo.

Il rimborso delle spese di mantenimento ha luogo per una quota non superiore ai due terzi del costo reale. Il Ministro per la grazia e giustizia, al principio di ogni esercizio finanziario, determina, sentito il Ministro per il tesoro, la quota media di mantenimento dei detenuti in tutti gli stabilimenti della Repubblica.».

— La parte VII del citato decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002 n. 115 reca: «RISCOSSIONE».

25G00138

